

ALLEGATO "C" al n° 9982/7936 di rep. NOTAIO ANDREA MILESI
"CASA DI RIPOSO DON ANGELO COLOMBO FONDAZIONE - ONLUS"

STATUTO

TITOLO PRIMO

Denominazione, origini e sede

Articolo 1

(denominazione)

Nel rispetto degli interessi espressi dalle tavole fondative e degli statuti originari del "Ricovero Vecchi Poveri ed Impotenti del Comune di Travagliato", e ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della Legge Regionale 13 febbraio 2003 n. 1 la "Casa di Riposo con annessa Infermeria "don Angelo Colombo" è costituita sotto forma di Fondazione di diritto privato con denominazione "CASA DI RIPOSO DON ANGELO COLOMBO - FONDAZIONE - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE" .

L'ente assume la natura giuridico-formale di Fondazione ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice civile, con personalità giuridica di cui alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361, inoltre lo statuto è conformato ai principi fissati dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

La Fondazione utilizza nei rapporti con i terzi la denominazione abbreviata di "Fondazione don Angelo Colombo - ONLUS"; la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo "ONLUS" devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2

(origini)

L'istituzione trae origine dalla fusione delle seguenti Opere Pie:

a) **RICOVERO VECCHI DON ANGELO COLOMBO** con sede in Travagliato.

Contribuirono alla costituzione del patrimonio della Pia Opera:

- la Signora Mai Paolina fu Andrea;
- la Signora Taino Rachele fu Federico;
- la Signora Pini Angela fu Giovanni;
- il M.R. Don Angelo Colombo, considerato il vero fondatore ed il benefattore più benemerito dell'istituzione.

L'Opera Pia fu eretta ad Ente Morale con regio Decreto 09 Maggio 1918 con la denominazione di "RIVOCERO VECCHI POVERI ED IMPOTENTI DEL COMUNE DI TRAVAGLIATO" e cominciò a funzionare il 06 gennaio 1919.

Altri atti di liberalità fecero successivamente accrescere il patrimonio dell'Istituzione. Viene ricordata la donazione di una cospicua somma fatta nel 1931 dal M.R. Don Lorenzo Conforti per la costruzione nel Ricovero di un reparto separato per gli uomini.

Con lo Statuto Organico, in data 03 novembre 1936, approvato con Decreto Reale 23 luglio 1937, l'Ente venne denominato "RICOVERO VECCHI DON ANGELO COLOMBO".

b) **INFERMERIA CRONICI** con sede in Travagliato, prima Ospitale degli infermi, fondata da Caterina Golini con testamento in data 01 maggio 1821.

Tale Istituzione era amministrata e diretta dalla Congregazione di Carità di Travagliato, come risulta dallo Statuto in data 18 novembre 1979, approvato con Decreto Reale 15 febbraio 1880.

Detto ospedale Infermi venne, con Decreto Reale 29 giugno 1939, decentrato all'Ente Comunale di Assistenza e la gestione fu affidata alla stessa Amministrazione del Ricovero Vecchi Don Angelo Colombo.

Con Decreto Prefettizio 09 marzo 1939 n.7712 l'Istituzione venne classificata "INFERMERIA CRONICI".

Con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n.427 del 10 agosto 1973 l'Istituzione assume la denominazione di "Casa di riposo con annessa infermeria Don Angelo Colombo" che ha conservato fino alla presente trasformazione.

Articolo 3

(sede)

La Fondazione ha sede legale in Travagliato, Via Rose n. 1 e persegue le proprie finalità in ambito regionale. Qualora lo ritenesse opportuno, la Fondazione può provvedere all'istituzione di sedi secondarie, nei termini di legge.

TITOLO SECONDO

Finalità, patrimonio e mezzi

Articolo 4

(Finalità)

La Fondazione si propone:

- la salvaguardia dell'integrità fisica, psichica e sociale della persona anziana stimolandone il recupero delle abilità, incentivandone la riabilitazione e rivalutandone il ruolo sociale e culturale;
- l'ospitalità di persone in condizioni di non autosufficienza totale e/o parziale;
- l'erogazione di servizi specifici di carattere assistenziale, prestazioni sanitarie di base e infermieristiche di natura prevalentemente residenziale;
- la partecipazione alla realizzazione del sistema sociale e socio-sanitario come delineato nell'articolo 2 della Legge Regionale 13 febbraio n. 1 e successive integrazioni e modificazioni.

La Fondazione persegue le proprie finalità senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.

Il Regolamento interno prevede limiti e forme particolari per la tutela dei soggetti svantaggiati residenti nel territorio del Comune di Travagliato.

Nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti l'ente coltiva solo finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro ed è fatto divieto di svolgere attività aventi fini diversi dalla beneficenza, dalla solidarietà sociale nonché dalla pubblica utilità.

La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse ai fini istituzionali propri, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge. Perciò si propone di conformarsi alle prescrizioni impartite per le ONLUS dall'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni (qui da intendersi integralmente recepito per quanto di pertinente alla propria specificità), in particolare si precisa che la Fondazione:

- svolge attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria e della beneficenza;
- persegue in tali attività finalità di solidarietà sociale;
- non svolge attività diverse da quelle menzionate tranne quelle ad esse direttamente connesse o accessorie a quelle statutarie, nei limiti consentiti dalla legge;
- non distribuisce anche in modo indiretto eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge o rivolta ad altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o quelle direttamente connesse;
- devolve il patrimonio in caso di scioglimento per qualunque causa ad altre ONLUS od a fini di pubblica utilità;
- redige bilancio o rendiconto annuale;
- usa nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale " o l'acronimo "ONLUS".

La Fondazione, nella sua autonomia regolamentare e gestionale, può proporre, accettare e aderire a forme di convenzionamento con le ASP e con altri Enti pubblici e privati, aventi analoghi scopi.

Articolo 5 (Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili e mobili come risultanti negli appositi Registri dell'Inventario della Fondazione, ordinati ed aggiornati.

L'amministrazione del patrimonio è finalizzata al raggiungimento delle finalità della Fondazione al proseguo della propria attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli Amministratori di provvedere con cura al mantenimento dell'integrità del patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione potrà venire incrementato con ulteriori donazioni mobiliari ed immobiliari, oblazioni, legati di quanti apprezzino e condividano gli scopi ed i fini dell'ente ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

Articolo 6

(Mezzi)

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:

- con redditi derivanti dalla gestione patrimoniale;
- con le rette, tariffe e/o contributi dovuti da privati e/o da Enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- con donazioni, oblazioni o atti di liberalità;
- con contributi pubblici o privati e con ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuta alla Fondazione;
- con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali, previste nell'ultimo comma del precedente articolo 3;
- con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione delle sue finalità, in osservanza della lettera d) comma 1 dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive integrazioni e modificazioni.

TITOLO TERZO

Organi della Fondazione

Articolo 7

(Organi della Fondazione)

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente della Fondazione
- Il Vice Presidente della Fondazione
- Il Revisore dei conti

Articolo 8

(Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo politico-amministrativo della Fondazione e ne controlla l'attività.

Esso è composto da n° 7 membri, così nominati:

- N° 3 membri nominati dal Sindaco del Comune di Travagliato, all'interno dei quali sarà scelto il Presidente della Fondazione;
- Il Parroco pro-tempore della Parrocchia SS. Pietro e Paolo di Travagliato, membro di diritto, o Suo delegato;
- N° 3 membri nominati dai Presidenti delle Associazioni di Volontariato operanti nell'ambito socio-assistenziale, sanitario o della solidarietà, che siano le più

rappresentative e numerose per associati e che già collaborino con l'Ente, formalmente riconosciute dal Comune di Travagliato in apposito Registro.

Le associazioni devono avere la sede nella Città di Travagliato.

La convocazione per la nomina di tali membri è disposta dal Sindaco del Comune di Travagliato od anche, su richiesta allo stesso, del Parroco pro-tempore o di almeno tre Presidenti delle associazioni.

- Gli Enti e le istituzioni a cui compete la nomina devono far pervenire al Presidente uscente ed al Sindaco del Comune di Travagliato gli atti di nomina.

- I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e sono rinnovabili, con il limite massimo di tre mandati consecutivi. I sei Consiglieri eletti non possono essere revocati da chi li ha nominati nel rispetto del principio di autonomia istituzionale. La loro carica è gratuita come disposto dalle tavole fondative dell'Ente.

Articolo 9

(Competenze del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri, Presidente compreso, è titolare di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione conforma l'azione complessiva della Fondazione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa; determina gli indirizzi della Fondazione; elabora i piani, i programmi generali e settoriali della Fondazione, approva i piani e i programmi medesimi nonché i relativi aggiornamenti e variazioni e ne controlla l'attuazione.

In particolare spettano al Consiglio:

- Le eventuali modifiche allo Statuto;
- La nomina del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione;
- La nomina e la revoca del Revisore dei Conti;
- La nomina e la revoca del Direttore, su proposta del Presidente;
- La misura delle indennità del revisore dei conti;
- Conferire deleghe in materie particolari ai membri;
- La nomina dei rappresentanti della Fondazione presso Enti esterni;
- Deliberare in ordine alla cessazione dalla carica a qualsiasi titolo dei membri e alla sostituzione o surroga;
- Deliberare sull'autorizzazione al Presidente ad agire o resistere in giudizio nell'interesse dell'ente;
- Approvare i programmi, le relazioni revisionali, i piani finanziari, i bilanci o rendiconti annuali e relative variazioni;

- Approvare i criteri generali sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;
- Approvare eventuali norme di organizzazione e funzionamento o eventuali regolamenti interni;
- Deliberare in ordine all'organico e allo stato giuridico del personale dipendente;
- Deliberare in ordine ad assunzioni, sospensioni, licenziamenti del personale;
- Deliberare in ordine ai contratti ed alle convenzioni con enti pubblici e privati;
- La disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi della Fondazione;
- Le direttive generali concernenti gli investimenti del patrimonio;
- La contrazione dei mutui, e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate;
- Deliberare in caso di estinzione sulla devoluzione del patrimonio.

Articolo 10

(I Consiglieri di Amministrazione)

I Consiglieri di Amministrazione entrano in carica in occasione della prima riunione del Consiglio di Amministrazione convocata dal Presidente uscente entro 10 giorni dal ricevimento delle singole nomine da parte degli organi competenti alla designazione.

Ai Consiglieri di Amministrazione è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o comunque abbia rapporti economici.

I Consiglieri di Amministrazione hanno diritto di ottenere dagli Uffici della Fondazione e dagli enti da essa dipendenti tutte le notizie, le informazioni, gli atti e i documenti utili all'espletamento del loro mandato.

I Consiglieri di Amministrazione hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri di Amministrazione che, senza giustificarne il motivo, non intervenga a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, presentate dal Consigliere medesimo, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci immediatamente.

I Consiglieri che subentrano per dimissioni, decadenza o per qualsiasi altra causa restano in carica per il periodo di tempo ordinario e decadono con la decadenza del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

(Prima riunione del Consiglio di Amministrazione)

La prima riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere convocata dal Presidente uscente entro il termine di 10 giorni dal ricevimento delle nomine da parte degli enti interessati ai sensi del precedente articolo 8 e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, il Sindaco della Città di Travagliato. Gli avvisi di convocazione e l'ordine del giorno sono da notificarsi almeno 5 giorni prima di quello fissato per la seduta.

L'adunanza è riservata alla nomina del Presidente della Fondazione.

Articolo 12

(Convocazione delle sedute)

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, in via ordinaria, due volte all'anno per l'esame e l'approvazione del bilancio o del rendiconto annuale.

Su invito del Presidente il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sedute straordinarie per discutere e deliberare sugli oggetti previsti dall'ordine del giorno.

Con richiesta motivata e sottoscritta da almeno quattro Consiglieri, il Presidente ha l'obbligo di procedere alla convocazione del Consiglio di Amministrazione nel termine perentorio di 10 giorni.

L'invito e l'ordine del giorno devono essere notificati presso il domicilio di ciascun Consigliere almeno tre giorni prima del giorno dell'adunanza ed almeno ventiquattro ore prima per le convocazioni ritenute urgenti.

Articolo 13

(Validità delle sedute e delle deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza di almeno quattro Consiglieri.

Quando la prima convocazione sia andata deserta, non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che ha luogo un altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno un Consigliere oltre al Presidente.

Le deliberazioni si intendono adottate con l'ottenimento della maggioranza assoluta di votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione, con allegate le deliberazioni, sono stesi dal Direttore della Fondazione e sottoscritti da tutti i Consiglieri intervenuti alle adunanze.

Alle adunanze, su invito del Presidente della Fondazione, possono intervenire dirigenti, funzionari e tecnici per relazionare su specifici argomenti di competenza.

Articolo 14

(Il Presidente della Fondazione)

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta di insediamento ed è scelto nell'ambito dei membri nominati dal Sindaco della Città di Travagliato, con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

Il Presidente è il Legale Rappresentante della Fondazione, rappresenta l'ente verso i terzi ed in giudizio. Spetta, in particolare al Presidente:

- Convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, promuoverne l'attività ed eseguirne le deliberazioni;
- Esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate in via generale dal Consiglio di Amministrazione;
- Esercitare le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta e per singoli affari;
- La facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti;
- Curare i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche e con ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione;
- Esercitare le funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione;
- Presenta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione i bilanci ed i rendiconti annuali;
- Esercita tutte le funzioni e i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega;
- In caso di urgenza adotta con propria ordinanza provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione. Le ordinanze sono immediatamente esecutive, ma devono essere ratificate, a pena di decadenza, dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

Articolo 15

(Il Vice Presidente della Fondazione)

Tra i Consiglieri di Amministrazione, il Presidente nomina un Vice Presidente che assume i compiti del Presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso.

Nel caso in cui fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare il proprio ufficio il Presidente e il Vice Presidente, le loro funzioni sono assunte dal Consigliere di Amministrazione più anziano per data di nomina. In caso di medesima anzianità di nomina assume le funzioni il Consigliere più anziano di età.

Articolo 16

(Il Revisore dei Conti e/o i Revisori dei conti)

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Revisore dei Conti, tra gli iscritti al registro dei Revisori contabili, la carica potrà avere durata annuale o triennale e potrà

essere riconfermata senza limiti di mandato. In caso di dimissioni, revoca o decadenza dalla carica del Revisore dei Conti nominato è necessaria la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione.

Al Revisore dei Conti spetta la vigilanza sulla gestione economica e contabile della Fondazione e il controllo sulla regolare amministrazione. A tal fine il Revisore e/o i Revisori dei conti redige/redigono una relazione annuale da allegare al bilancio.

TITOLO QUARTO

Amministrazione e norme generali

Articolo 17

(Il Direttore generale)

Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale.

Il Direttore Generale:

- Collabora con il Presidente, attuandone le direttive, nella direzione e conduzione della Fondazione;
- Provvede alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Ente e adotta i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili finalizzati al raggiungimento degli obiettivi posti dal Consiglio di Amministrazione;
- E' responsabile del personale e sovrintende a tutti i servizi generali ed amministrativi, eseguendo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
- Propone i piani di sviluppo delle attività, cura la gestione dei programmi di attività dell'Ente e collabora con il Presidente nell'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- Esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alla delega concessagli dal Presidente;
- Partecipa obbligatoriamente alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne redige e sottoscrive il relativo verbale. In caso di impedimento accertato delega un funzionario della Fondazione;
- Partecipa con i consiglieri alla responsabilità degli atti della Fondazione nei soli riguardi della loro regolarità e conformità allo Statuto e alla vigente normativa;
- Cura i rapporti per il controllo sull'amministrazione della Fondazione, previsto dall'articolo 25 del Codice civile e porta la responsabilità;
- Fermo restando quanto disciplinato nel presente statuto, le attribuzioni del Direttore possono essere meglio disciplinate in apposito regolamento.

Articolo 18

(Organizzazione e personale)

Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente della

Fondazione, su delega del Consiglio medesimo, nel rispetto delle norme di legge e del contratto collettivo di lavoro, può adottare provvedimenti riguardanti il personale.

Articolo 19

(Contabilità e servizio finanziario)

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Fondazione è obbligata alla formazione del bilancio annuale, secondo quanto espresso nella vigente legislazione.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la loro distribuzione o la loro destinazione siano imposte dalla legge.

Articolo 20

(Responsabilità sanitaria)

Presso l'Ente è istituita la Responsabilità Sanitaria con lo scopo di organizzare, gestire e sorvegliare su tutti gli aspetti relativi alla conduzione igienico-sanitaria-socio-riabilitativa della Fondazione.

Articolo 21

(Responsabile Sanitario)

La Responsabilità Sanitaria della Fondazione viene affidata ad un medico interno, preferibilmente in possesso di specialità in geriatria, con l'incarico di svolgere tali mansioni. Il Responsabile Sanitario deve essere dipendente dell'Ente, oppure a rapporto di convenzione libero professionale; in ogni caso fra il medesimo e l'Ente deve sussistere un vincolo contrattuale.

Articolo 22

(Compiti e attribuzioni)

Il Responsabile Sanitario è diretto responsabile della conduzione igienico-sanitaria-socio-riabilitativa della Fondazione, coinvolgendone tutti gli aspetti tecnico-organizzativi e di gestione del personale, nell'intento di raggiungere il livello ottimale di erogazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali in favore degli Anziani Ospiti.

Per detta attività il Responsabile Sanitario ne risponde al Presidente ed al Direttore generale, la verifica dell'azione del Responsabile Sanitario viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione alla presenza del Direttore.

L'attività complessiva e dettagliata viene demandata ad apposito Regolamento, nel quale, oltre le attribuzioni di competenza, vengono normati i doveri, i tempi ed i modi di verifica dell'operato.

TITOLO QUINTO

Trasformazione, estinzione e devoluzione patrimoniale

Articolo 23

(Estinzione e trasformazione della Fondazione)

La Fondazione di diritto privato "CASA DI RIPOSO DON ANGELO COLOMBO - FONDAZIONE - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE" è costituita senza limitazioni di durata temporale.

La Fondazione si estingue solo nel caso in cui le finalità di cui al precedente articolo 3 siano divenute impossibili.

L'estinzione è dichiarata dalla Regione Lombardia, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio.

Non è ammessa la trasformazione della Fondazione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 28 del Codice civile.

Articolo 24

(Devoluzione patrimoniale)

Nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di provvedere, nei termini di legge, a trasformare le proprie finalità che, in ogni caso, devono avere lo scopo di favorire le categorie delle persone svantaggiate della città di Travagliato.

Quando fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un liquidatore per lo scioglimento dell'istituzione e per la relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale aventi sede legale in Travagliato, indicate dal Consiglio di Amministrazione d'intesa con il Consiglio Comunale della Città di Travagliato.

Articolo 25

(Modifiche statutarie)

Le modificazioni al presente statuto devono essere assunte all'unanimità del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Sindaco della Città di Travagliato.

TITOLO SESTO

Norme transitorie e finali

Articolo 26

(Norme transitorie)

In attesa dell'acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del Codice civile e della Legge Regionale 13 febbraio 2003 n. 1 e nelle more dell'insediamento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione continua a esercitare i propri poteri l'attuale organo di amministrazione dell'IPAB.

Articolo 27

(Norme finali)

Per qualsiasi materia non contemplata dal presente statuto si applicano le relative norme contenute nel Titolo II "Delle persone giuridiche" del Capo I "Disposizioni generali" e del Capo II "Delle associazioni e delle fondazioni" del Codice civile e, in particolare, quelle previste in tema di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale.

F.to Buizza Osvaldo

F.to Andrea Milesi Notaio L.S.

Io sottoscritto Dott. ANDREA MILESI notaio in Travagliato attesto che la presente copia è conforme all'originale nei miei atti. Si rilascia per uso consentito legge
Travagliato, lì 3 dicembre 2024



Firmato digitalmente da
ANDREA MILESI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BRESCIA:80017830177